Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24 luglio 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della PETIT BATEAU ITALIA Srl, nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991.

Sono presenti:

- ✓ per la SOCIETA', Giorgia Maddalena Serriello ed Ilenia Garavaglia;
- ✓ per ASSOLOMABARDA, Giuliana Perotti;
- ✓ per la FILCAMS CGIL Nazionale, Andrea Ferrone;
- ✓ per la FISASCAT CISL Nazionale, Alfredo Magnifico;
- ✓ per la UILTUCS Nazionale, Ivana Veronese.

PREMESSO CHE

- la PETIT BATEAU ITALIA Srl, con sede legale in Milano, svolge attività di importazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti di abbigliamento in generale, con particolare attenzione per l'abbigliamento e per gli articoli per l'infanzia, con un organico aziendale, ad oggi, pari a n. 159 dipendenti, a cui applica il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi;
- la Società, per il tramite di Assolombarda, con comunicazione datata 15 maggio 2013, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24, legge n. 223/91, dichiarando un esubero pari a n. 25 lavoratori;
- con lettera datata 1 luglio 2013, la Società - per il tramite di Assolombarda - ha comunicato la conclusione con esito negativo della fase sindacale e, pertanto, il Ministero ha convocato le Parti interessate per la riunione odierna;
- nel corso degli incontri sindacali, la Società ha illustrato le motivazioni che l'hanno portata alla decisione di procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro di n. 25 lavoratori considerati dall'Azienda strutturalmente esuberanti. Le OO.SS., di contro, al fine di rendere meno traumatica la procedura in esame, hanno prospettato e richiesto all'Azienda di ridurre il numero dei lavoratori coinvolti dalla predetta procedura nonché la possibilità di ricorrere alla **CIGS per crisi aziendale,** al fine di attuare tutti gli strumenti necessari alla riduzione del numero dei lavoratori in esubero;
- pertanto, le Parti hanno concordato il ricorso allo strumento della CIGS per crisi aziendale, per la durata di 12 mesi e, conseguentemente, l'Azienda ha illustrato il Piano di gestione degli esuberi che prevederà il ricorso ai seguenti strumenti:
 1. **mobilità, subordinata al requisito della non opposizione al licenziamento,** finalizzata alla ricollocazione presso aziende terze ed alla realizzazione di progetti di auto imprenditorialità: la Società, dopo ampia ed approfondita disamina della situazione, al fine di ridurre l'impatto sociale ed economico della procedura in esame, accogliendo parte delle valutazioni espresse dalle OO.SS., ha limitato, anche attraverso recuperi all'interno dell'organizzazione in settore e ruoli diversi, il numero degli esuberi da 25 a 16. Pertanto, l'attuale procedura di licenziamento collettivo riguarderà n. 16 lavoratori, nell'ambito dei profili professionali dichiarati in esubero dall'Azienda. La facoltà di licenziamento, potrà essere esercitata per

tutta la durata della CIGS, in deroga al termine di legge di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge n. 236/93.

2. **Ricollocazione:** l'Azienda promuoverà la ricollocazione del personale interessato dalla CIGS presso società terze, anche attraverso specifici contatti con imprenditori operanti nel medesimo settore di business.
3. **Outplacement:** i lavoratori in esubero verranno coinvolti dall'Azienda in piani e processi finalizzati alla ricollocazione
4. **Riqualificazione professionale:** le Parti promuoveranno, con riferimento agli strumenti di formazione finanziata che si rendano disponibili, interventi di formazione volti alla riqualificazione professionale dei lavoratori, al fine di agevolare il reinserimento lavorativo degli stessi.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante. dell'accordo.

1. L'Azienda presenterà domanda di **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale con cessazione dell'attività in determinati punti vendita, come di seguito meglio specificato.**
2. La CIGS sarà richiesta nei confronti di un numero massimo di **n. 25 lavoratori,** per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 1 agosto 2013 fino al 31 luglio 2014.
3. I lavoratori interessati sono occupati presso le seguenti sedi:

 - Milano (sede): 10 lavoratori – su una platea di 28 unità;
 - Milano (via Dante): 1 lavoratore - su una platea di 7 unità;
 - Piacenza (boutique): 2 lavoratore - pari al totale dell'organico occupato in tale sede;
 - Udine: 2 lavoratori – su una platea di 3 unità;
 - Bergamo: 3 lavoratori – pari al totale dell'organico occupato in tale sede;
 - Parma: 1 lavoratore – pari al totale dell'organico occupato – vista la cessazione dell'attività in tale sede;
 - Mestre: (p.v. COIN): 1 lavoratore – pari al totale dell'organico occupato – vista la cessazione dell'attività in tale sede;
 - Mestre (boutique): 2 lavoratori – pari al totale dell'organico occupato in tale sede;
 - Erbusco (BS): 3 lavoratori - pari al totale dell'organico occupato – vista la cessazione dell'attività in tale sede.

4. I lavoratori interessati saranno sospesi fino ad un massimo di zero ore, a rotazione del personale coinvolto, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte. Le Parti precisano che, nelle sedi in cui cessa l'attività aziendale - così come specificato nel punto che precede - i lavoratori saranno sospesi a zero ore,senza rotazione.
5. Le parti concordano di incontrarsi a livello territoriale, su richiesta di parte, al fine di monitorare l'andamento e la gestione dello strumento di integrazione salariale concordato.

6. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo, ai sensi della legge n. 223/1991, e la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. n. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

ASSOLOMBARDA

OO.SS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI